

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV COMMISSIONE

(Difesa)

RIUNIONE DEL 21 FEBBRAIO 1951

(33ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CASATI

INDICE

Disegni di legge:

(Seguito della discussione e approvazione)

« Concessione della croce al merito di guerra agli internati in Germania ed in Giappone dopo l'8 settembre 1943 » (N. 1385) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag.	313
CINGOLANI, <i>relatore</i>	310, 311,	313
CADORNA	311,	313
CERICA		311
OTTANI		312
GEMMI		312
VACCARO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>		312
MOSCATELLI		313

« Riversibilità delle pensioni degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione delle disposizioni legislative sulla riduzione dei quadri » (N. 1365):

PANETTI, <i>relatore</i>	315,	316
CADORNA		315
VACCARO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>		316

« Collocamento a riposo per limite di età dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri » (N. 1303-B) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CERICA, <i>relatore</i>	Pag.	325
VACCARO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>		325

(Discussione e approvazione)

« Norme transitorie per la promozione a vice procuratore militare o giudice relatore e a cancelliere capo di Tribunale militare » (N. 1362):

CERICA, <i>relatore</i>	316
-----------------------------------	-----

« Efficacia delle disposizioni degli articoli 7, 10 e 17 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, per il recupero e la rimessa in efficienza dei piroscafi francesi affondati nelle acque territoriali italiane » (N. 1366):

OTTANI, <i>relatore</i>	318
PANETTI	318
VACCARO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	318

« Modifiche all'ultimo comma dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei porti militari della Marina, approvato con regio decreto 1º agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni » (N. 1356) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CINGOLANI, <i>relatore</i>	319
--------------------------------------	-----

« Modifica alla tabella 5ª allegata al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, che fissa gli assegni da corrispondere al personale militare della Marina palombaro e sommozzatore e dalle rispettive guide » (N. 1445):

CINGOLANI, <i>relatore</i>	319
--------------------------------------	-----

« Efficacia del decreto legislativo 3 dicembre 1947, n. 1749, che autorizza il Ministero della difesa a fare assumere all'Arsenale dell'Esercito

IV COMMISSIONE (Difesa)

33ª RIUNIONE (21 febbraio 1951)

di Piacenza lavorazioni e fornitura per conto di terzi » (N. 1502) (Approvato dalla Camera dei deputati):

VARALDO, relatore	Pag. 323, 324
CINGOLANI	323
CERICA	323
VACCARO, Sottosegretario di Stato per la difesa	324
PANETTI	324
GASPAROTTO	324
CADORNA	324

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Beltrand, Cadorna, Casati, Cemmi, Cerica, Cermenati, Cingolani, Elia, Gasparotto, Lavia, Lazzaro, Martini, Miceli Picardi, Morandi, Moscatelli, Ottani, Panetti, Pertini, Varaldo.

Interviene altresì alla riunione il Sottosegretario di Stato per la difesa, onorevole Vaccaro.

¹ CEMMI, Segretario, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione della croce al merito di guerra agli internati in Germania e in Giappone dopo l'8 settembre 1943 » (Numero 1385) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione della croce al merito di guerra ai militari ex internati in Germania ed in Giappone ».

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Cingolani.

CINGOLANI, relatore. L'8 settembre 1943, in seguito alla *débacle* militare purtroppo ben nota, ed in seguito allo sfacelo delle nostre Forze armate (tanto più irreparabile per i reparti dislocati fuori dei confini della Madre Patria) i tedeschi poterono catturare pressochè per intero i nostri reparti. Vi furono sporadici e gloriosi episodi di resistenza, presto

stroncati; ma, fra il settembre ed il novembre, circa 700.000 militari italiani furono internati in Germania, o nei territori controllati dalle Forze armate tedesche.

L'internamento, come tale, non meriterebbe forse l'attenzione del legislatore — e tanto meno della storia! — se non si fosse svolto in condizioni tali per cui oggi si può onestamente affermare che esso costituisca una pagina notevole della Resistenza italiana.

Fin dall'inizio (dicembre 1943) presero a soffermarsi con criterio preordinato, nei vari campi, commissioni inviate dall'Ambasciata repubblicana accreditata a Berlino, o direttamente dal Ministero della guerra di Salò; commissioni aventi l'incarico di provvedere all'arruolamento di militari per le Forze armate italo-tedesche. Il giuramento era assai impegnativo e significava fedeltà alla Repubblica Sociale Italiana e « al grande Reich », nonché l'impegno di combattere il « comune nemico ».

La percentuale degli ufficiali aderenti fu varia. I sottufficiali e la truppa ebbero analoghi inviti, e, dopo il rifiuto quasi generale, furono tutti inviati al lavoro nelle miniere o nelle industrie, dove dovevano subire più tardi i terrificanti bombardamenti dell'aviazione alleata.

Dopo un primo ingaggio per le S. S. italiane, ed un secondo per le forze armate regolari di Salò, le condizioni di vita di coloro che erano rimasti nei campi peggiorarono sensibilmente.

Quasi nessuna assistenza sanitaria; alimentazione inferiore al minimo comunemente ritenuto indispensabile per vivere; condizioni di alloggio assolutamente intollerabili, riscaldamento precario, baracche inabitabili per riconoscimento delle stesse autorità mediche tedesche. Di quando in quando prelevamenti forzati per il lavoro nei boschi o nelle officine, a dispetto delle disposizioni della « Convenzione per il trattamento dei prigionieri di guerra ».

Assoluta assenza e disinteresse delle organizzazioni internazionali per tutta la durata dell'internamento; numerosissimi i casi di decesso per denutrizione, per TBC, per tifo, per dissenteria, per polmonite. Non si parli poi dei casi di TBC, riscontrati clinicamente al rimpatrio in Italia e delle vittime dei bombardamenti.

Nè è da credere che le sollecitazioni per aderire a varie forme di « collaborazione » venissero meno. Periodicamente i *lager* erano visitati da ufficiali tedeschi richiedenti mano d'opera per lavori di meccanica o di agricoltura. Benchè più raramente, comparivano ancora emissari politici del governo di Salò a richiedere elementi che desiderassero rimpatriare in Italia sottoscrivendo una qualsiasi formula di adesione alla repubblica fascista.

Questo stillicidio non ebbe termine — dopo essere giunto a scarsissimi risultati — che nella primavera del 1945, quando già gli internati militari avevano gettato nel crogiolo della resistenza inerme, non meno di 40 mila vite; cifra rispondente alle risultanze delle più caute statistiche.

Debbo aggiungere una spiegazione per un dato del progetto in esame che sembrò oscuro l'ultima volta che ne parlammo. Ci domandammo il perchè delle parole: « non devono aver prestato lavoro su invito dei nazifascisti anteriormente al 1° settembre 1944 », e precisamente di quella data. Il motivo è questo, che il 1° settembre 1944 i nostri prigionieri furono smilitarizzati e considerati civili. Essi, quindi, dovevano rispondere a richieste di prestazione di lavoro senza poter invocare la loro qualità di militari.

Da quanto ho sopra esposto appare chiaro che il disegno di legge risponde alla opportunità di un riconoscimento del sacrificio di questi nostri fratelli che in mezzo a tante difficoltà hanno tenuto alto il nome del nostro Paese. Quindi ne propongo senz'altro l'approvazione nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati.

CADORNA. Vorrei solo far presente che esiste una notevole differenza tra chi è rimasto nei campi di concentramento fino al termine della guerra e chi, per una ragione o per un'altra, ha trovato modo di uscirne. Anche il presidente dell'associazione ex-internati di guerra che mi ha sollecitato per l'approvazione di questo disegno di legge, mi ha scritto di « militari che hanno resistito nei *lager* fino alla liberazione ». Ora io mi ricordo che nel tempo in cui vivemmo clandestini nel territorio della repubblica di Salò fu menato gran vanto del fatto che questi ex-prigionieri di guerra, ad un certo momento, divennero tutti

operai e che solo una piccola parte, soprattutto ufficiali e sottufficiali, rimasero nei *lager*. Ora se l'aver lavorato per i tedeschi non è stato un atto volontario non se ne può far colpa ai nostri prigionieri; ma se vi è stata volontarietà cessa la ragione della concessione della croce al merito di guerra.

Quindi mi pare che l'aver stabilito una distinzione sulla base della data del 1° settembre 1944 confonda le cose. Infatti c'è stata della gente che, respingendo qualsiasi coercizione, è rimasta nei campi a soffrire; mentre altra gente ha accettato di lavorare per i tedeschi e noi sappiamo che la vita nelle industrie, e nelle campagne specialmente, era assai migliore.

Propongo, pertanto, che il disegno di legge sia modificato nel senso che si riconosca il diritto alla croce al merito di guerra solo per coloro che dall'inizio della prigionia, fino alla fine della guerra, non hanno accettato l'invito dei tedeschi a lavorare per loro; o, se sono usciti dai campi, questo sia dovuto ad una imposizione e non ad un atto volontario.

CINGOLANI, *relatore*. Ricordo che per intese intervenute fra la repubblica di Salò ed il Governo tedesco, dal 1° settembre 1944 i sottufficiali, graduati e militari di truppa sono stati smilitarizzati e quindi, come civili, avevano l'obbligo di aderire alle richieste tedesche di prestazione di lavoro. La posizione di costoro, seppure hanno lavorato per i tedeschi, è quindi molto diversa da chi prima di quella data ha aderito agli inviti dei nazifascisti.

CADORNA. Io credo che in tal modo si instauri uno scarso riconoscimento del gesto di coloro che sino alla Liberazione hanno resistito e sofferto nei campi di concentramento, nei confronti di coloro che, in un modo o nell'altro, ne sono usciti ed hanno evitato, almeno in parte, quelle sofferenze.

CERICA. L'onorevole Piasenti, Presidente dell'associazione ex-internati di guerra, che è venuto ieri in Senato ed ha parlato con il senatore Cingolani e con me, mi ha fatto presente che c'erano 700 mila persone nei *lager*: di queste 700 mila, quelle che hanno collaborato sono la minima parte, non gran parte come sostiene il collega Cadorna. In alcuni campi di concentramento c'erano dei coman-

danti tedeschi comprensivi e relativamente umani e chi non aveva chiesto di essere avviato al lavoro non ha subito imposizioni; ma in altri campi, specie negli ultimi tempi, i comandanti hanno inquadrato i nostri prigionieri e li hanno portati a lavorare sotto i bombardamenti, volenti o nolenti. Questi sono stati veramente dei disgraziati: fatti prigionieri nel territorio extra-metropolitano, portati nei *lager*, costretti a lavorare, insidiati dai bombardamenti. Come fare a considerarli in modo differente rispetto a chi è rimasto nei campi? Dobbiamo tener presente che non v'è stato da parte loro atto di volontarietà.

Nella discussione in sede di Camera dei deputati, l'onorevole Spiazzi, vecchio soldato, si è dichiarato contrario alla concessione di una croce al merito di guerra perchè per riconoscere il sacrificio di questa gente si sarebbe dovuta dare una croce alla sofferenza umana. Naturalmente questa proposta è stata bocciata.

Anch'io credo che dando a questi infelici la croce al merito di guerra, noi offriamo loro un attestato della riconoscenza della Nazione per la loro sofferenza.

OTTANI. Fra le obiezioni mosse a questa proposta di legge, ve ne è una sola che mi ha fatto impressione ed è questa: che alcuni ex internati, o per motivi di salute o per altre ragioni, sono rientrati in Patria prima della fine delle ostilità. Ora a me pare che a costoro la croce di guerra non debba essere concessa.

Quindi proporrei che si facesse una discriminazione e si riconoscesse il diritto alla ricompensa solo a chi è rimasto nei campi sino alla liberazione.

CEMMI. Per ovviare alle obiezioni del senatore Cadorna ritengo che si potrebbe modificare la lettera *f*), ultimo comma, dell'articolo 2, in questo senso: « se sottufficiali o graduati e militari di truppa, non devono aver prestato lavoro su invito dei nazifascisti » eliminando, cioè, le parole « anteriormente al 1° settembre 1944 ».

Infatti, lasciando le parole « su invito » si esprime già il concetto che l'aver lavorato per i tedeschi non sia dipeso da un atto volontario. Il fare una distinzione tra chi abbia prestato lavoro prima del 1° settembre 1944 e chi abbia prestato lavoro dopo questa data non è più necessario.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero dare alcuni chiarimenti relativi a questo disegno di legge per proporre, inoltre, alcune modifiche.

La data del 1° settembre 1944, stabilita nell'ultima parte della lettera *f*) dell'articolo 2, va posta in relazione con accordi intervenuti tra la sedicente repubblica sociale e il Governo tedesco, in base ai quali, a decorrere dalla predetta data, i sottufficiali graduati e militari di truppa italiani internati in Germania vennero avviati al lavoro obbligatorio.

Si è, pertanto, ritenuto opportuno fare una distinzione tra coloro che prestarono lavoro prima di tale data, per i quali, non essendovi obbligo, si deve presumere la volontarietà e si è stabilita, quindi, l'esclusione della croce per merito di guerra; e coloro che lo prestarono dopo, per i quali non si è stabilita nessuna esclusione, in quanto gli interessati, in base ai citati accordi, non potevano rifiutarsi di prestare lavoro senza incorrere in severe pene.

Poichè la legge stabilisce, quale causa di esclusione, la prestazione del lavoro antecedentemente al 1° settembre 1944, è chiaro che se il lavoro è stato prestato successivamente a tale data non si incorre per tale fatto nella esclusione.

Inoltre: *a*) poichè l'articolo 1 del regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729 estende il conferimento della croce al merito di guerra ai militari delle Forze armate, agli appartenenti alla C. R. I. ed al S. M. O. M., ai militarizzati, agli assimilati ed ai civili che abbiano collaborato con reparti impiegati in operazioni nella guerra 1940-45, ai marittimi e al personale di volo delle linee di navigazione aerea, si prega di voler disporre che il titolo del disegno di legge sia così modificato: « Concessione della croce al merito di guerra agli internati in Germania ed in Giappone dopo l'8 settembre 1943 »;

b) l'articolo 2 del provvedimento, mentre pone delle condizioni per la concessione della croce al merito di guerra agli ufficiali, graduati e militari di truppa, non dispone alcunchè nei confronti delle altre categorie di personale di cui al citato articolo 1 del regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729, sicchè sembrerebbe possibile, contro ogni criterio logico, la concessione della distinzione onorifica in

IV COMMISSIONE (Difesa)

33ª RIUNIONE (21 febbraio 1951)

questione alle stesse prescindendo da analoghe condizioni.

Ciò posto si prega di voler disporre la sostituzione dell'ultimo comma, lettera *g*) dell'articolo 2 come segue: « se sottufficiali, graduati o militari di truppa o se appartenenti ad una delle altre categorie di cui all'articolo 1, non devono aver prestato lavoro su invito dei nazifascisti anteriormente al 1° settembre 1944 ».

CADORNA. Vorrei ancora osservare che, in base agli accordi internazionali, il prigioniero di guerra può essere impiegato in lavori, purchè questi non siano di carattere bellico. Allora a questi nostri internati non può essere concessa la croce di guerra semplicemente per le sofferenze patite, se essi non abbiano acquisito dei meriti attivi e merito attivo è il fatto di aver rifiutato l'imposizione tedesca al lavoro. Come ho già detto, ricordo che i capi della repubblica sociale si vantavano di aver potuto far liberare dai tedeschi gran parte degli internati che poi erano stati avviati al lavoro. Ora non comprendo come si possa premiare con una ricompensa al merito di guerra chi non ha compiuto un vero atto di resistenza al tedesco: tutt'al più si può parlare di un premio alla sofferenza.

Se non c'è stato l'atto di resistenza alla volontà tedesca, manca la ragione della decorazione di guerra. Altrimenti si potrebbe osservare che tutti i prigionieri di guerra hanno patito gravi sofferenze. In Russia, ad esempio, la sofferenza dei prigionieri è cominciata prima ancora di raggiungere il campo di concentramento, perchè per arrivarvi hanno dovuto percorrere a piedi, in terribili condizioni climatiche, enormi distanze.

PRESIDENTE. Io, personalmente, sono di accordo con il senatore Cadorna. Faccio però rilevare la difficoltà enorme di fare oggi una inchiesta per accertare le condizioni di tutti coloro che hanno diritto alla distinzione proposta.

CINGOLANI, *relatore*. Per venire incontro alle obiezioni del senatore Cadorna, io sarei favorevole ad accogliere la proposta del collega Cemmi, nel senso di sopprimere nell'articolo 2 la data del 1° settembre 1944. Infatti, rimanendo il termine « su invito », si sottolinea il fatto che hanno diritto alla concessione co-

loro che hanno compiuto un atto attivo di resistenza all'invito tedesco.

Aderisco poi alle modifiche proposte dall'onorevole Sottosegretario. Convengo, infatti, che anche le altre categorie menzionate nello emendamento hanno diritto a questo atto di riconoscenza. In proposito, voglio ricordare un episodio concernente il personale del S. M. O. M. Poco prima della liberazione di Roma un treno carico di feriti gravi fu abbandonato alla stazione di Portonaccio dagli infermieri tedeschi. Intervenne un ufficiale superiore medico tedesco a invocare, in nome della pietà cristiana, che il treno fosse condotto fino al Brennero. Io rivolsi un appello agli infermieri dello S. M. O. M., tutti uomini tra i 40 e 50 anni, e così il treno poté proseguire verso la frontiera, dopo che l'ufficiale tedesco ebbe formalmente promesso che ai nostri infermieri non sarebbe stato impedito il ritorno. Invece al Brennero questi furono tutti trattenuti ed inviati in campi di concentramento. A questa gente l'Ordine di Malta ha conferito la croce di cavaliere ed è giusto che anche il Governo italiano dia un riconoscimento analogo.

MOSCATELLI. Nel disegno di legge sono compresi anche i deportati civili?

PRESIDENTE. È quel che ha proposto il rappresentante del Governo.

Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo, quindi, all'esame e approvazione degli articoli del disegno di legge.

L'onorevole Sottosegretario propone, anzitutto, che il titolo: « Concessione della croce al merito di guerra ai militari ex-internati in Germania ed in Giappone » sia così modificato: « Concessione della croce al merito di guerra agli internati in Germania ed in Giappone dopo l'8 settembre 1943 ».

Chi approva questa modifica è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Art. 1.

Al regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729, sono apportate le aggiunte e modifiche indicate negli articoli seguenti.

(È approvato).

All'articolo 2 l'onorevole Sottosegretario di Stato propone di inserire alla lettera *f*), ultimo comma, dopo le parole: « militari di truppa » le altre: « o se appartenenti ad una delle altre categorie di cui all'articolo 1 ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Cemmi propone di sopprimere, sempre all'articolo 2, nell'ultimo comma della lettera *f*), le parole: « anteriormente al 1° settembre 1944 ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo risultante dalle modifiche testè apportatevi:

Art. 2.

All'articolo 2 sono aggiunti i paragrafi e il comma di cui appresso:

« *f*) siano stati catturati e deportati in Germania o in territori controllati dai tedeschi dopo l'8 settembre 1943 e la deportazione si sia protratta per un periodo non inferiore a cinque mesi.

Inoltre gli interessati:

se ufficiali, durante il periodo di deportazione non devono aver prestato alcuna attività o dato alcuna adesione ai nazi-fascisti e devono aver riportato favorevole giudizio dalle apposite commissioni all'atto del loro rientro in patria;

se sottufficiali, graduati o militari di truppa, o se appartenenti ad una delle altre categorie di cui all'articolo 1, non devono avere prestato lavoro su invito dei nazi-fascisti;

« *g*) siano stati trattenuti in campo di concentramento dai nipponici dopo l'8 settembre 1943 e l'internamento si sia protratto per un periodo non inferiore a cinque mesi. Inoltre gli interessati debbono aver ottenuto all'atto del loro rientro in patria favorevole giudizio da parte delle apposite commissioni.

Il periodo minimo di cinque mesi non è richiesto per coloro che durante la deportazione o l'internamento abbiano riportato fe-

rite o mutilazioni o contratto infermità per la quale sia stato loro riconosciuto il diritto a pensione di guerra.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« La croce al merito di guerra può altresì essere concessa, ove ricorrano le condizioni richieste, a dispersi in azioni di guerra e alla memoria di coloro che sono deceduti dopo l'8 settembre 1943 durante la deportazione in Germania o in territori controllati dai tedeschi o durante l'internamento in campo di concentramento in Giappone o in territori controllati dai nipponici ».

(È approvato).

Art. 4.

Fra il secondo e il terzo comma dell'articolo 4 è inserito il seguente:

« Per tutto il periodo di deportazione in Germania o territori controllati dai tedeschi e per tutto il periodo di internamento in Giappone o territori controllati dai nipponici non può essere conferita più di una croce al merito di guerra ».

(È approvato).

Art. 5.

Il termine utile per richiedere la concessione della croce al merito di guerra scadrà un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Il termine utile per inoltrare reclamo avverso il negato conferimento di cui all'articolo 7 del regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729, scadrà sei mesi dopo l'avvenuta comunicazione all'interessato.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Riversibilità delle pensioni degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione delle disposizioni legislative sulla riduzione dei quadri » (N. 1365)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riversibilità delle pensioni degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione delle disposizioni legislative sulla riduzione dei quadri ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Panetti.

PANETTI, *relatore*. Premetto che questo disegno di legge sulla riversibilità delle pensioni degli ufficiali e dei sottufficiali cessati dal servizio in applicazione delle disposizioni legislative sulla riduzione dei quadri, presentato fin dal 10 novembre 1950 alla nostra Commissione, ha effettivamente una base logica in quanto esiste una disposizione generale contenuta nel regio decreto 18 novembre 1920, n. 1326, articolo 13, che contempla il diritto della vedova alla pensione del militare che abbia contratto matrimonio dopo il 50° anno di età, ma subordinato alla condizione che il matrimonio stesso sia anteriore di due anni almeno alla cessazione dal servizio permanente. Ora con questo disegno di legge si intende modificare questa disposizione nel senso che se la cessazione dal servizio non è stata volontaria o non è conseguenza dei limiti di età, non è logico imputarla al militare che l'ha dovuta subire. Quindi se la cessazione dal servizio è dovuta al fatto che i quadri sono stati ridotti con provvedimento eccezionale, si propone che non abbia effetto la disposizione dell'articolo 13 del regio decreto 18 novembre 1920.

È stata mossa nell'ultima nostra riunione una obbiezione. Potrebbe darsi che questi militari che sono usciti dai quadri abbiano meritato biasimo per la loro condotta nei rapporti con l'esercito tedesco invasore. Nell'articolo 1 del disegno di legge è elencata una serie di decreti legislativi (14 maggio 1946, 31 maggio

1946, 13 maggio 1947, 5 settembre 1947, 20 gennaio 1948, 3 maggio 1948, 7 maggio 1948) in base ai quali si dispone l'uscita dai quadri per varie categorie di militari.

Ho esaminato tutte queste disposizioni legislative, che sanciscono in fondo la stessa cosa, pure affermandola con formule diverse, a seconda del grado dei militari cui si riferiscono: l'uscita dai quadri, che è prescritta dal nuovo ordinamento, sarà particolarmente realizzata quando si tratta di ufficiali che, pur essendo stati discriminati, hanno tenuto condotta non perfettamente regolare.

Quindi si può obiettare che i colpiti dalle disposizioni sulla riduzione dei quadri sono stati proprio coloro che hanno demeritato. Però nei decreti legislativi citati si dice solo che la scelta delle persone che devono essere collocate a riposo cadrà di preferenza su chi abbia compiuto delle mancanze.

Noi non possiamo dire che quelli che furono messi fuori dai quadri per riduzione degli stessi siano nelle condizioni di coloro che hanno meritato biasimo.

In secondo luogo si tratta di mancanze che in sede di discriminazione non sono state considerate gravi.

Quindi, sia per la difficoltà di separare le due categorie di ufficiali posti fuori quadro, sia perchè c'è stata per ciascuno di essi una disposizione favorevole che ha condotto alla discriminazione, a me pare che il disegno di legge potrebbe essere senz'altro approvato.

CADORNA. Faccio presente per scrupolo un promemoria che mi è stato inviato in merito a questo disegno di legge, in cui si domanda un ampliamento di queste disposizioni, basandosi sul fatto che il limite per il collocamento a riposo è per gli ufficiali molto inferiore a quello disposto per gli impiegati civili. Così la vedova di un maggiore che si sia sposato a 50 anni — colpito quindi l'anno stesso della celebrazione del matrimonio dal limite di età — non ha titolo, neppure dopo 20 anni di vita coniugale, ad un minimo di pensione in seguito a riversibilità. Per contro la legislazione in vigore consente al funzionario civile la regolare riversibilità della pensione. Il promemoria in parola sollecita, perciò, una equiparazione, rispetto al limite di età, tra personale militare e personale civile.

PANETTI, *relatore*. Mi pare che quella enunciata dal senatore Cadorna costituisca tutt'altra questione.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La richiesta del senatore Cadorna si può studiare in seguito, non in questa sede, perchè lo scopo di questo disegno di legge è ben definito.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla votazione degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

Il termine di due anni stabilito dal primo comma dell'articolo 13 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, non si applica ai fini della concessione della pensione alle vedove degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che abbiano contratto o contraggano matrimonio anteriormente alla cessazione del servizio permanente o dalla carriera continuativa ai sensi dei decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384, 31 maggio 1946, n. 490, 13 maggio 1947, n. 500, 5 settembre 1947, n. 1220, 20 gennaio 1948, n. 45 (articolo 4), 3 maggio 1948, n. 543 (articolo 2), 7 maggio 1948, n. 810.

La disposizione del comma precedente non si applica qualora il matrimonio non sia stato contratto almeno due anni prima della data in cui l'ufficiale o il sottufficiale sarebbero stati raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente o dalla carriera continuativa, ai sensi delle disposizioni legislative sullo stato ad essi riferentisi.

(È approvato).

Art. 2.

Alla copertura della maggiore spesa annua presunta di lire 4 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1950-51 sarà fatto fronte con i fondi già stanziati nei capitoli 11, 18 e 26 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario, rispettivamente per lire due milioni, un milione ed un milione.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme transitorie per la promozione a vice procuratore militare o giudice relatore e a cancelliere capo di Tribunale militare » (N. 1362).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Norme transitorie per la promozione a vice procuratore militare o giudice relatore e a cancelliere capo di Tribunale militare ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Cerica.

CERICA, *relatore*. Questo modesto disegno di legge ha uno scopo di coordinamento perchè nel 1942, guerra durante, vennero sospesi gli esperimenti e vennero sospese le promozioni per merito comparativo per coloro che dovevano diventare vice procuratori militari.

Infatti la legge 24 ottobre 1942, n. 1378, sospese per la durata dello stato di guerra gli esami previsti dall'articolo 14, secondo comma, del regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, per l'ammissione allo scrutinio per le promozioni ai gradi di vice procuratore militare della Repubblica o giudice relatore e di cancelliere capo di Tribunale militare. L'efficacia di tale legge venne, poi, prorogata al 31 dicembre 1948 con il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 713.

La predetta legge n. 1378 stabiliva che i posti disponibili alla data di pubblicazione della legge stessa e quelli che si fossero resi successivamente vacanti nei gradi suaccennati fino alla cessazione dello stato di guerra dovevano essere conferiti esclusivamente a scelta sulla base del merito comparativo fra i magistrati o cancellieri i quali avessero almeno due anni di permanenza nel grado inferiore.

Le cennate disposizioni erano analoghe, in sostanza, a quelle contenute nell'articolo 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, in base alle quali vennero sospesi gli esami normalmente previsti per le promozioni ai gradi 8° di gruppo A, 9° di gruppo B e 11° di gruppo C e si stabilì che fossero conferiti per merito comparativo i posti che nei suindicati gradi erano va-

IV COMMISSIONE (Difesa)

33ª RIUNIONE (21 febbraio 1951)

canti alla data di pubblicazione del citato regio decreto n. 27 e quelli che nei gradi stessi si fossero resi vacanti sino alla data di cessazione dello stato di guerra.

Senonchè, mentre il termine previsto dall'articolo 8 del ripetuto regio decreto n. 27 è stato, come noto, prorogato al 31 dicembre 1950 con la legge 1° dicembre 1949, n. 868, nessun'altra deroga è stata, invece, stabilita all'analogo termine previsto dall'articolo 2 della legge 28 ottobre 1942, n. 1378.

Poichè trattasi di provvedimenti la cui emanazione è stata determinata dagli stessi motivi, si è ritenuto opportuno stabilire, nei riguardi dell'ammissione alla scrutinio per le promozioni ai gradi di vice procuratore militare o giudice relatore e di cancelliere capo di Tribunale militare, disposizioni analoghe a quelle poste in essere con la citata legge n. 868 per le promozioni del personale civile delle Amministrazioni dello Stato.

Tanto più che, come gli onorevoli colleghi sapranno, oggi il personale della giustizia militare è militare per il fatto che veste la divisa il giorno che viene ad esercitare la funzione giudiziaria nei Tribunali, ma dipende a tutti gli effetti dall'amministrazione civile del Ministero della difesa (Esercito). Quindi le norme di avanzamento debbono riferirsi a quelle vigenti per il personale civile vero e proprio.

È stato, peraltro, stabilito che le disposizioni concernenti la sospensione degli esami nel caso di che trattasi cessino di avere efficacia per i posti disponibili a decorrere dal 1° gennaio 1951, anzichè dal 1° gennaio 1952 come disposto dalla legge n. 868.

Infatti, essendo previsto che debbano conferirsi a scelta sulla base del merito comparativo i posti disponibili fino alla data del 31 dicembre 1950, facendo cessare l'efficacia delle norme concernenti la sospensione degli esami sotto la data del 31 dicembre 1952, mancherebbe qualsiasi disciplina per il conferimento dei posti che si renderanno disponibili nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1951.

Propongo, pertanto, l'approvazione del disegno di legge in esame, osservando ancora che esso non comporta oneri per il bilancio.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale. Pas-

siamo alla votazione degli articoli del disegno di legge di cui do lettura:

Art. 1.

I posti disponibili fino alla data del 31 dicembre 1950 nei ruoli della giustizia militare per le promozioni ai gradi di vice procuratore militare della Repubblica o giudice relatore e di cancelliere capo di Tribunale militare sono conferiti, secondo le norme di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 24 ottobre 1942, numero 1378, ai magistrati e cancellieri che abbiano maturato o matureranno l'anzianità minima prescritta entro il 31 dicembre 1951.

(È approvato).

Art. 2.

Le disposizioni concernenti la sospensione degli esami per il conferimento delle promozioni nei ruoli della giustizia militare cessano di avere efficacia per i posti disponibili a decorrere dal 1° gennaio 1951.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Efficacia delle disposizioni degli articoli 7, 10 e 17 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, per il recupero e la rimessa in efficienza dei piroscafi francesi affondati nelle acque territoriali italiane** » (Numero 1366).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Efficacia delle disposizioni degli articoli 7, 10, e 17 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, per il recupero e la rimessa in efficienza dei piroscafi francesi affondati nelle acque territoriali italiane ».

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Ottani.

OTTANI, *relatore* Con la legge 13 novembre 1947, n. 1422, venne data esecuzione allo scambio di note effettuato fra l'Italia e la Francia il 1° giugno 1946 circa il recupero di navi mercantili francesi affondate per eventi bellici nelle acque territoriali italiane, elencate nell'allegato A, che il Governo italiano era obbligato a rimettere in condizioni di navigabilità e si autorizzava all'uopo la spesa di 1200 milioni.

Relativamente alla esecuzione di tali lavori, deve tenersi presente che il decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, portante norme transitorie per il passaggio dalla gestione patrimoniale e finanziaria regolata dal regio decreto legge 21 giugno 1940, n. 856, a quella normale, al comma terzo dell'articolo 1 disponeva: « per i lavori di recupero e rimessa in efficienza dei piroscafi francesi affondati in Italia per eventi bellici, le disposizioni degli articoli 7, 10 e 17 del regio decreto legge 21 giugno 1940, n. 856, potranno essere applicate anche per gli atti stipulati dopo il 30 giugno 1946 e sino al 31 dicembre 1947 ».

Le suaccennate disposizioni del regio decreto legge 21 giugno 1940 che reca « Norme per la gestione patrimoniale finanziaria dello Stato in periodo di guerra » hanno rispettivamente l'oggetto seguente: l'articolo 7 dispone che nei casi di urgenza il contratto stipulato può essere eseguito prima della sua approvazione, che però deve essere subito richiesta; l'articolo 10 dispone che per i contratti stipulati possono essere pagati fino agli 8 decimi dell'importo; l'articolo 17 dispone che i pagamenti in conto ai fornitori e appaltatori possono essere effettuati mediante apertura di credito a favore degli enti delegati al pagamento.

Ora è evidente che, mentre era opportuno che ai lavori di recupero delle navi francesi, da eseguirsi nel termine più breve, come imponeva una espressa pattuizione contenuta nelle note surricordate, fossero applicate le norme eccezionali di gestione finanziaria emanate per lo stato di guerra, d'altra parte i lavori medesimi non potevano essere ultimati nel brevissimo periodo che intercorreva fra il 13 novembre 1947, data di esecuzione delle note suindicate e il 31 dicembre dello stesso anno, termine finale della facoltà di applicazione di tali norme eccezionali, e ciò anche per il motivo che

alcuni dei piroscafi francesi compresi nella lista allegata alle note scambiate, furono rimessi a galla dopo il 31 dicembre 1947.

Accadde pertanto che, per la necessità pratica di non ritardare la esecuzione dei lavori di rimessa in efficienza, per non venir meno all'impegno assunto verso il Governo francese di proseguire i lavori nel tempo più breve possibile, si applicarono le suindicate norme transitorie nonostante che fosse scaduto il termine di loro validità.

Ne è derivata quindi una gestione che è stata irregolare soltanto quanto alla forma e alla procedura, ma che non ha arrecato nessun pregiudizio all'amministrazione, nè ha richiesto nessun maggiore stanziamento oltre quello già deliberato.

Ciò nonostante sussisteva ancora la necessità di dare una sanatoria a questa gestione, che si è esaurita entro l'anno 1949 ed a tale scopo il Ministro della difesa, in accordo col Ministro del tesoro, ha presentato il disegno di legge sottoposto a questa Commissione, col parere favorevole del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, col quale le disposizioni eccezionali e transitorie dei suindicati articoli 7, 10 e 17 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, sono richiamate in vigore fino al 31 dicembre 1949.

Io ritengo che non possa negarsi l'approvazione della Commissione a questo disegno di legge, pure osservando che esso doveva venire presentato con minore distacco dal periodo di tempo nel quale è avvenuta la gestione che in tal modo viene regolarizzata.

PANETTI. Vorrei sapere per mia conoscenza se è obbligo del Governo italiano recuperare a spese proprie le navi affondate da restituire alla Francia. Se ciò fosse, vorrei sottolineare questo fatto nel momento di euforia che contraddistingue i rapporti italo-francesi.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È un obbligo a noi derivante dal Trattato di pace.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione dell'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

Per il recupero e la rimessa in efficienza dei piroscafi francesi affondati nelle acque territo-

riali italiane a causa di eventi bellici, sono richiamate in vigore, con effetto dal 1° gennaio 1948 e fino al 31 dicembre 1949, le disposizioni degli articoli 7, 10 e 17 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche all'ultimo comma dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Marina, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni » (N. 1356) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'ultimo comma dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Marina, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni ».

Do lettura dell'articolo unico:

Articolo unico.

Il sesto comma dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali di Marina approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, quale risulta modificato dall'articolo 3 del regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 79, è sostituito dal seguente:

« Per gli scrutini per la nomina a sottotenente nel Corpo equipaggi militari marittimi fanno parte della Commissione anche il direttore generale del Corpo equipaggi militari marittimi o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello che lo sostituisce e, a seconda che i nominandi debbano essere iscritti al ruolo servizi macchina, al ruolo servizi tecnici o al ruolo servizi contabili, il direttore generale delle co-

struzioni navali e meccaniche o quello delle armi e armamenti navali o quello di commissariato militare marittimo, o, in caso di assenza o di impedimento, chi può sostituirli ai sensi del secondo comma del presente articolo ».

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Cingolani.

CINGOLANI, *relatore*. Con questo disegno di legge si propone il completamento della Commissione incaricata degli scrutini per la nomina a sottotenente nel Corpo equipaggi militari marittimi, completamento che mi sembra sia giusto.

Ne propongo pertanto l'approvazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo unico, di cui è già stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifica alla tabella V allegata al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, che fissa gli assegni da corrispondere al personale militare della Marina palombaro e sommozzatore ed alle rispettive guide » (N. 1445).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifica alla tabella V allegata al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, che fissa gli assegni da corrispondere al personale militare della Marina palombaro e sommozzatore ed alle rispettive guide ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Cingolani.

CINGOLANI, *relatore*. Fanno parte del personale militare della Marina tre categorie di lavoratori subacquei: i palombari, che lavorano in qualunque condizione appoggiandosi a mezzi natanti, i sommozzatori, che operano nei porti, nelle banchine e a poca profondità, e le guide che lavorano alle pompe dell'aria e ai cavi di immersione. Approvando la tabella allegata al disegno di legge che aumenta in lieve misura i loro compensi molto modesti, si ha una maggiore spesa di 22 milioni e mezzo all'anno, alla

quale verrà fatto fronte nell'esercizio finanziario 1950-51 mediante riduzione, per un equivalente importo, dello stanziamento del capitolo n. 165 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

Per avere un'idea dell'entità dei nuovi compensi, basterà dire che ai palombari di seconda classe per ogni ora di lavoro spetteranno secondo la profondità di immersione compensi varianti da lire 45 a 100 e per i palombari di prima classe da lire 60 a 190; per i sommozzatori da lire 135 a 200 e per le guide compensi che non possono superare lire 44 giornaliere.

Propongo l'approvazione di questo disegno di legge da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, ed apro quella sugli articoli e sulla tabella annessa, di cui do lettura:

Art. 1.

La Tabella V annessa al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, concernente l'applicazione dell'articolo 189 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, relativo agli assegni a terra da corrispondere ai personali civili e militari della Marina, quale risulta modificata dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947,

n. 1698, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

Alle norme di corresponsione annesse alla tabella indicata nel precedente articolo sono apportate le seguenti modifiche:

a) la gratificazione prevista per gli allievi torpedinieri M. P. e per i militari che conseguono il brevetto di seconda classe è elevata a lire 1.000;

b) la misura massima del compenso per la ricerca di un siluro, nel caso che lo stesso sia recuperato, è fissata in lire 2.000.

(È approvato).

Art. 3.

Alla maggiore spesa di complessive lire 22.500.000 annue derivante dalla presente legge verrà fatto fronte nell'esercizio finanziario 1950-51 mediante riduzione, per un equivalente importo, dello stanziamento del capitolo n. 165 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

(È approvato).

TABELLA V.

ASSEGNI AI PALOMBARI E SOMMOZZATORI E LORO GUIDE
PER LAVORI SUBACQUEI

A) PALOMBARI E GUIDE RELATIVE.

a) *Palombari di 2ª classe di ogni grado e categoria:*

Immersione per servizio	Per ogni ora di lavoro
In profondità da m. 0 a m. 15	Compenso L. 45
» » » » 16 » 20	» » 60
» » » » 21 » 26	» » 75
» » » » 27 » 30	» » 100

b) *Palombari di 1ª classe di ogni grado e categoria:*

Immersione per servizio	Per ogni ora di lavoro
In profondità da m. 0 a m. 15	Compenso L. 60
» » » » 16 » 20	» » 75
» » » » 21 » 26	» » 90
» » » » 27 » 30	» » 120
» » » » 31 » 35	» » 150
» » » » 36 in più	» » 190

c) *Guide di qualsiasi grado e categoria:*

Immersione per servizio: Per le prime due ore di lavoro, indipendentemente dalla profondità alla quale scende il palombaro, compenso orario di . L. 12 per ognuna delle 4 ore successive. » 5
senza però oltrepassare le lire 44 giornaliere.

Immersione per esercizi: Per ogni ora di lavoro dei palombari (palombari brevettati di 1ª e 2ª classe e guide), i tre quinti dei compensi stabiliti alle lettere a), b) e c).

B) SOMMOZZATORI E LORO GUIDE.

a) Sommozzatori di ogni grado e categoria:

Immersione per servizio	Per ogni ora di lavoro
In profondità da m. 0 a m. 10	Compenso L. 135
» » » » 11 » 15	» » 200

b) Guide di qualsiasi grado e categoria:

Immersione per servizio: Per le prime due ore di lavoro, indipendentemente dalla profondità alla quale scende il palombaro, compenso orario di L. 12 per ognuna delle 4 ore successive » 5 senza però oltrepassare le lire 44 giornaliere.

Immersione per esercizio: Per ogni ora di lavoro dei sommozzatori, tre quinti dei compensi stabiliti alle lettere a) e b).

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Efficacia del decreto legislativo 3 dicembre 1947, n. 1749, che autorizza il Ministero della difesa a far assumere all'Arsenale dell'Esercito di Piacenza lavorazioni e forniture per conto di terzi** » (N. 1502) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Efficacia del decreto legislativo 3 dicembre 1947, n. 1749, che autorizza il Ministero della difesa a far assumere all'Arsenale dell'Esercito di Piacenza lavorazioni e forniture per conto di terzi ». Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Le disposizioni del decreto legislativo 3 dicembre 1947, n. 1749, concernente l'autorizzazione al Ministero della difesa a far temporaneamente assumere all'Arsenale dell'Esercito di Piacenza lavorazioni e forniture per conto di terzi, sono applicabili, con effetto dal 1° gennaio 1948, fino a sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Varaldo.

VARALDO, *relatore*. Per assicurare lavoro alle maestranze dell'Arsenale di Piacenza subito dopo il Trattato di pace, si pensò di poterli affidare lavoro per conto di altre amministrazioni ed anche per conto di privati. Per le lungaggini di cui fu oggetto, il decreto, da tempo preparato a questo scopo, è entrato in vigore il 3 dicembre 1947 ed ebbe vita fino al 31 dicembre 1947.

Quel decreto diceva:

Art. 1.

Il Ministero della difesa è autorizzato, fino al 31 dicembre 1947, a far assumere dall'Arsenale dell'Esercito di Piacenza, previ accordi coi Ministri del tesoro e dell'industria e commercio, lavorazioni e forniture per conto di altre amministrazioni statali, ed eccezionalmente di enti pubblici e di privati.

Per la stipulazione e l'approvazione dei contratti saranno seguite le norme sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 2.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a concedere i fondi occorrenti per l'esecuzione dei lavori e delle forniture di cui all'articolo precedente.

Il ricavato delle suddette lavorazioni e forniture sarà versato al bilancio dell'entrata dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Alcuni dei lavori assegnati all'Arsenale di Piacenza non sono stati ultimati. Tra questi la costruzione di trattori. Si propone pertanto di prolungare l'efficacia del decreto legislativo 3 dicembre 1947 dal 1° gennaio 1948 fino a sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Propongo l'approvazione del disegno di legge da parte della Commissione.

CINGOLANI. Il colpevole di questa situazione fui proprio io, poichè quando ero Ministro della difesa, senza chiedere l'autorizzazione, a causa della situazione gravissima di Piacenza, autorizzai l'Arsenale a produrre quei trattori. La situazione è stata sanata con il decreto 3 dicembre 1947.

Comunque sia, raccomando l'approvazione, proposta dal relatore, di questo disegno di legge, che risponde alla necessità di salvare l'Arsenale e di portare la pace in un ambiente un po' turbolento, permettendo un lavoro efficace, di buon accordo.

CERICA. Vorrei dire qualche cosa a proposito dell'Arsenale di Piacenza perchè ero comandante della Piazza di Bologna quando l'onorevole Cingolani era Ministro.

L'Arsenale di Piacenza aveva 3.500 operai che venivano pagati a vuoto poichè riparavano solo alcuni pezzi di artiglieria antiaerea da 90 millimetri e non avevano altro da fare, per quanto si cercasse di affidare loro il maggior lavoro possibile. Furono loro fatti fare mobili per le caserme, oltre agli infissi per i locali

militari che ne avevano bisogno. Ma l'Arsenale poteva fare lavorazioni in ferro: aratri e trattori.

Io mi volli rendere conto di quanto venivano a costare queste lavorazioni. Ogni trattore veniva a costare nel 1943 un milione e 250 mila lire, mentre l'industria privata lo produceva a 650 mila lire. Lo stesso avveniva per gli aratri; quindi nessuno li comprava.

Sono pertanto contrario a prolungare di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, l'efficacia del decreto 3 dicembre 1947.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Prendo atto di quello che giustamente ha detto l'onorevole Cerica, ma faccio presente che ci sono contratti in corso per la produzione di trattori e quindi, non concedendo il prolungamento di sei mesi, le forniture non si potrebbero finire con grave danno per lo Stato. Posso assicurare la Commissione che sia il Ministero del tesoro che quello dell'industria e commercio hanno aderito a questa nostra richiesta.

PANETTI. Appoggio la proposta del Governo tanto più che se è vero che i trattori e gli aratri prodotti dall'Arsenale costano più di quelli prodotti dall'industria privata, è anche vero che l'Arsenale in caso contrario rimarrebbe inoperoso, senza tuttavia alleggerire lo Stato dell'onore delle retribuzioni. Incoraggiare l'Arsenale a lavorare non può portare che a buoni risultati.

GASPAROTTO. Questa di cui si discute è una questione antica e spinosissima: gli arsenali che dovrebbero lavorare per l'Esercito e la Marina lavorano per i privati. Così accade in tutti gli arsenali, a Venezia, alla Maddalena, ecc. Non ho nulla in contrario all'approvazione di questo disegno di legge, ma desidero cogliere l'occasione per esprimere il voto che il Ministero della difesa faccia una inchiesta sulla situazione degli arsenali e sul rendimento dei lavori estranei all'Esercito, alla Marina e all'Aviazione affinché la nostra Commissione possa farsi un'idea precisa del problema. Non potremmo permettere in assoluto che gli arsenali militari continuino a fare lavori estranei senza commettere un atto di tradimento contro gli interessi del Paese.

Per gli argomenti addotti dall'onorevole Sottosegretario, ripeto, sono favorevole all'approvazione del disegno di legge.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Assicuro il senatore Gasparotto che il Governo accoglie in pieno la sua richiesta.

CADORNA. Mi associo a quanto ha detto il senatore Gasparotto. Gli arsenali militari hanno costituito sempre una palla di piombo al piede dello Stato con i loro 54 mila operai pagati a vuoto. Però non credo possibile che essi possano far concorrenza alla grande industria; al massimo essi sono materia per l'I.R.I. Pregherei pertanto il Ministro della difesa di non lasciarsi indurre ad assegnare commesse agli arsenali.

Osservo che la produzione degli arsenali è stata sempre scadentissima. Sarebbe il momento di rivedere se effettivamente gli arsenali, regolati dal Ministero della difesa, possano rendere in proporzione a quello che rende una industria privata, la quale fin'ora ha realizzato una produzione migliore per qualità ed a costi minori.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Assicuro anche il senatore Cadorna che il Governo terrà conto della sua richiesta.

VARALDO, *relatore*. In merito a quanto ha detto il senatore Cerica rilevo che il Governo ha solo la facoltà di assegnare commesse allo Arsenale di Piacenza da eseguirsi fino a sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Non vi è nessun obbligo per lo Stato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo unico, di cui è stata già data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Collocamento a riposo per limite di età dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri » (N. 1303-B)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Collocamento a riposo per limite di età dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri ».

Questo disegno di legge è già stato oggetto di una lunga discussione dinanzi alla nostra

IV COMMISSIONE (Difesa)

33ª RIUNIONE (21 febbraio 1951)

Commissione e la sua approvazione riveste carattere di notevole urgenza.

Prima di proseguire la discussione prego il relatore di voler riferire su eventuali nuovi elementi.

CERICA, *relatore*. La volta scorsa ci soffermammo sulla soppressione dell'articolo 3 operata dalla Camera dei deputati. Ho domandato se veramente le preoccupazioni espresse in Commissione dall'onorevole Palermo (che questa soppressione fosse contro-operante per gli interessi dei sottufficiali dei carabinieri) avessero reale fondamento. Ho potuto sapere che viceversa gli stessi interessati hanno mandato a molti parlamentari membri della nostra Commissione un promemoria dove spiegano che la soppressione è stata utile poichè li ha messi sullo stesso piano della Guardia di finanza, mentre prima vi era una disparità a danno dei Carabinieri.

Ritengo che quella soppressione vada da noi sancita e così anche la soppressione dell'articolo 8, la quale è fatta per venire incontro agli interessi dei Carabinieri.

Il Comando generale dell'Arma mi ha fatto presente una osservazione che sottopongo alla valutazione del Governo. All'articolo 7 la Camera ha stabilito questa dizione: « Il servizio comunque prestato dopo il 15 aprile 1946 dai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri trattenuti o richiamati è utile ai fini della pensione ».

Il Comandante generale dell'Arma mi ha fatto presente che le disposizioni contenute in questo articolo non esistevano nello schema originario. In considerazione che il beneficio da esso derivante venne già concesso alla Guardia di finanza, per ragioni di equità, fu proposto dalla Commissione della Camera che uguali norme fossero adottate per i militari dell'Arma dei carabinieri, ma con decorrenza 15 aprile 1946, data del Trattato di pace, fu adottata solo perchè nel frattempo si sperava che il Ministero della difesa avrebbe provveduto a preparare uno schema di disegno di legge per le pensioni dei militari dell'Arma; questo però non è ancora stato fatto.

I carabinieri si trovano nella penosa condizione che si mettono sul lastrico i trattenuti in servizio ed i richiamati che sono in servizio dal 10 giugno 1940. È invece opportuno considerare

anche il periodo prestato dal 10 giugno 1940 al 15 aprile 1946. Proporrei pertanto un emendamento, che, anche se procurerà il ritorno del disegno di legge alla Camera, è però giustificato dal pericolo che 4.500 militari possano essere messi sul lastrico. L'emendamento è il seguente: sostituire alle parole: « dopo il 15 aprile 1946 » le altre: « dopo il 10 giugno 1940 ».

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono favorevole all'emendamento del senatore Cerica.

Inoltre, in relazione ad una lettera che il Comando dell'Arma mi ha fatto pervenire, proporrei di approvare una piccola modifica all'articolo 2, modifica che è stata già apportata dalla Camera, mirante a dare agli aiutanti di battaglia la possibilità di ottenere la nomina a cariche speciali.

CERICA, *relatore*. Con l'approvazione di questa modifica la Camera non ha tenuto conto che la carica di aiutante di battaglia può essere data anche ad un semianalfabeta perchè è conferita per merito di guerra ed in particolare a chi si è comportato valorosamente in combattimento.

L'aiutante di battaglia, quindi, può essere utilizzato nei battaglioni mobili e nelle truppe inquadrato, ma non in cariche speciali.

Tuttavia, si potrebbe anche approvare questa modifica, poichè il Comando dell'Arma potrà sempre impiegare gli aiutanti di battaglia nel Comando dei plotoni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, do lettura degli emendamenti, apportati dalla Camera dei deputati, al testo del disegno di legge approvato dal Senato.

Il primo capoverso dell'articolo 1: « 58° anno di età se marescialli maggiori che abbiano conseguito la nomina alle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225 », è stato sostituito dal seguente: « 58° anno di età se aiutanti di battaglia, marescialli maggiori che abbiano conseguito la nomina alle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225 ».

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Propongo una pura correzione di forma: inserire, dopo le parole « aiutanti di battaglia » la virgola con la congiunzione « e ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche apportate al primo

IV COMMISSIONE (Difesa)

33ª RIUNIONE (21 febbraio 1951)

capovero dalla Camera dei deputati e con l'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il primo comma dell'articolo 2:

« Le nomine alle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, numero 1225, sono conferite ai marescialli maggiori previo concorso per esami »,

è stato sostituito dal seguente:

« Le nomine alle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, numero 1225, sono conferite agli aiutanti di battaglia ed ai marescialli maggiori previo concorso per esami ».

Pongo in votazione il testo dell'articolo 2 emendato dalla Camera dei deputati.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 3, approvata dalla Camera dei deputati.

(È approvata).

L'articolo 4, approvato dal Senato, che con la soppressione dell'articolo precedente diventa articolo 3, è stato modificato con l'aggiunta dopo le parole: « senza aver compiuto il 35° anno di servizio se » delle altre: « aiutanti di battaglia ».

Pongo in votazione il testo dell'articolo 3 con gli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il primo comma dell'articolo 5, che diviene articolo 4, è stato sostituito con il seguente testo:

« I sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri che, cessati dal servizio effettivo, siano stati ininterrottamente trattenuti in servizio e che in tale posizione si trovino alla data di entrata in vigore della presente legge potranno, a giudizio insindacabile del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, essere ulteriormente trattenuti alle armi in soprannumero all'organico stabilito per ciascun grado, purchè: ».

Chi approva il testo emendato dalla Camera dei deputati è pregato di alzarsi.

(È approvato).

All'articolo 6, che diviene articolo 5, nel primo comma, là dove si diceva: « le disposizioni del primo comma del precedente articolo 5 » la Camera ha sostituito: « le disposizioni del primo comma del precedente articolo 4 ».

Pongo in votazione l'articolo 5, con la modifica formale apportata al primo comma.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Analoga modifica è stata fatta all'articolo 7 che diviene articolo 6, sostituendo alle parole: « di cui agli articoli 5 e 6 » le altre: « di cui agli articoli 4 e 5 ».

Pongo in votazione l'articolo 6, con la suddetta modifica formale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

L'articolo 8 è stato sostituito dal seguente articolo 7:

Art. 7.

Il servizio comunque prestato dopo il 15 aprile 1946 dai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri trattenuti o richiamati è utile ai fini della pensione.

In esso, il relatore propone di sostituire la data del 15 aprile 1946 con quella del 10 giugno 1940.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 7 nel testo della Camera dei deputati e con l'emendamento proposto dal relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

È stato aggiunto, dalla Camera dei deputati, il seguente articolo 8:

Art. 8.

Le disposizioni contenute nella presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1951.

Lo pongo in votazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12,15.